

## Risposta n. 31

**OGGETTO:** *Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Regime IVA speciale per il commercio di libri - articolo 74, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972.*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

La società **Alfa** svolge attività di libreria commissionaria e pone un quesito in merito al regime IVA applicabile ai *“libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università”*.

**Alfa** rileva che l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2011, n. 128, impone all'editore ovvero all'importatore di fissare il prezzo di vendita dei libri venduti nel territorio dello Stato comprensivo di IVA.

Tuttavia, il successivo comma 5, lettera *g-bis*), del citato articolo 2, come modificato dal D.L. n. 91 dell'8 agosto 2013, dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della citata legge n. 128 del 2011 non si applicano, tra l'altro, ai *“libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università”*.

Ciò premesso, **Alfa** chiede se i libri acquistati da Paesi esteri europei ed extra-europei su commissione dei soggetti menzionati dal citato articolo 2,

comma 5, lettera *g-bis*), della legge n. 128 del 2011 siano, all'atto dell'acquisto intra-UE o all'atto dell'importazione, da assoggettare ad IVA.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

**Alfa** ritiene che i libri acquistati dai Paesi europei ed extra-europei siano da considerare fuori campo di applicazione dell'IVA, sia in sede di importazione o acquisto intracomunitario, se destinati a centri di formazione legalmente riconosciuti, a istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, a biblioteche, ad archivi e musei pubblici, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a istituzioni educative e a università.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il quesito riguarda le importazioni e gli acquisti intra-Ue di libri effettuati dall'interpellante da cedere successivamente a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e alle università.

Con particolare riguardo al commercio di prodotti editoriali, l'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 633 del 1972 - che trova fondamento nella normativa di rango comunitario contenuta negli articoli 394 e 395 della direttiva n. 2006/112/CE - prevede l'applicazione di un regime monofase, in cui l'imposta, che è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico, fa carico esclusivamente all'editore, cioè a colui che intraprende l'iniziativa economica editoriale.

L'imposta così assolta assorbe quella relativa a ogni operazione di commercializzazione dei prodotti editoriali e, quindi, non solo quella relativa alle ulteriori cessioni delle stesse, ma anche quella afferente le prestazioni di servizi inerenti alla commercializzazione dei prodotti editoriali.

Dall'ambito applicativo del predetto regime speciale sono escluse le operazioni diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (cfr. circolare n. 23/E del 24 luglio 2014).

Il predetto regime speciale, in quanto applicabile alle cessioni effettuate nel territorio dello Stato, presenta alcune specificità per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intra-UE o di importazione.

In tali casi, secondo prassi costante della scrivente, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e nell'importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato. In particolare, sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali (cfr. circolari n. 23/E del 2014 e n. 328 del 1997).

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 9 aprile 1993, recante le modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri: *“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le pubblicazioni debbono contenere l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il prezzo della pubblicazione può risultare anche da apposito allegato all'esemplare”*.

Il citato decreto ministeriale stabilisce, altresì, all'articolo 4 che: *“Per le pubblicazioni importate, l'imposta è riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato”*. Analogamente, l'articolo 5, comma 1, dispone che *“per gli acquisti intracomunitari di (...) di pubblicazioni (...) l'imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l'acquisto è effettuato per la successiva commercializzazione l'imposta si applica assumendosi, ai fini della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa...”*.

Ciò posto, riguardo al caso in esame, l'interpellante evidenzia che, per effetto dell'articolo 2, comma 5, lettera *g-bis*), della legge n. 128 del 2011, i libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e alle università, non dovrebbero essere assoggettati ad IVA.

A tal fine, si rappresenta che la predetta normativa di settore non consente di ritenere non dovuta l'IVA sulle predette operazioni, considerata anche la natura unionale del tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA nel caso in esame, rimane ferma l'applicazione del regime monofase previo, in ogni caso, l'assolvimento dell'imposta.

Qualora, in sede di acquisto intra-UE o di importazione, non sia applicato il regime monofase, l'acquisto intra-Ue di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per le importazioni extra-UE l'interpellante (importatore) deve assolvere l'imposta in dogana ai sensi dell'articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1972 sul valore di transazione dei beni.

IL DIRETTORE CENTRALE

*(firmato digitalmente)*